

## **‘Seminari romanistici’: sul diritto criminale romano** (Bressanone, 10-12 settembre 2021)

1. Nelle giornate dal 10 al 12 settembre 2021, a Bressanone, presso l’Aula Magna della sede estiva dell’Università di Padova, si è svolta l’annuale edizione dei ‘Seminari Romanistici’: quarto appuntamento di una serie di incontri organizzati da Luigi Garofalo (Università di Padova), indirizzati all’esposizione di ricerche su temi che – secondo una schematizzazione mutuata dal presente – interessano la parte generale, gli illeciti specifici, nonché gli aspetti processuali del diritto criminale romano.

L’evento, a differenza delle edizioni precedenti, si è caratterizzato per la consacrazione dell’intera giornata di sabato alla presentazione degli *Studi in onore di Carlo Augusto Cannata*, una collettanea di saggi curata da Luigi Garofalo e da Letizia Vacca (Università di RomaTre) in omaggio alla memoria dello Studioso recentemente scomparso, a cui ha fatto seguito quella degli *Scritti scelti di Pietro de Francisci*, una raccolta di alcune delle opere scientifiche più significative del Maestro romano a cura di Luigi Garofalo e di Luigi Capogrossi Colognesi (Sapienza Università di Roma).

2. I lavori sono iniziati nel pomeriggio di venerdì 10 settembre con i saluti dell’organizzatore. Luigi Garofalo ha poi ceduto la parola a Paola Lambrini (Università di Padova), la quale ha introdotto i giovani relatori del pomeriggio e ha invitato Bernardo Santalucia (Università di Firenze) a ricoprire il ruolo di presidente.

Il primo intervento è stato presentato da Martina Beggiate (Università di Bologna) su un tema di parte generale: la recidiva. Dopo aver specificato di aver preso le mosse dai lavori di Pietro de Francisci e di aver chiarito come dalle fonti non emerga un riferimento a questa figura giuridica, la dottoressa ha evidenziato in che modo quest’ultima non fosse totalmente sconosciuta nell’esperienza giuridica romana. Richiamata la definizione di recidiva, così come descritta all’art. 99 del codice Rocco, la relatrice ha poi inquadrato il tema, spostando il *focus* sulle fonti letterarie e giuridiche, al fine non solo di individuare riferimenti alla recidiva specifica (Quint. *decl.* 310, 331; Tac. *ann.* 4.21.3; D. 37.14.1 [Ulp. *9 de off. procons.*]; D. 48.19.28.3 [Call. *6 de cogn.*]; Coll. 11.7.1, Coll. 11.7.2; Paul. *Sent.* 5.21.1) e a quella generica (D. 48.19.10.1 [Macer *2 de publ. iudic.*]; D. 48.19.28.16 [Call. *6 de cogn.*]; D. 49.16.5 [Men. *2 de re milit.*]), ma anche di ipotizzare l’esistenza di una recidiva *sui generis*, la quale troverebbe applicazione nonostante l’assenza di una precedente condanna (D. 48.19.28.10 [Call. *6 de cogn.*]; D. 49.16.5.3 [Men. *2 de re milit.*]; Paul. *Sent.* 5.18.2).

Un illecito speciale, ossia la *proditio*, è stato il tema della seconda relazione, presentata da Davide Bresolin Zoppelli (Università di Verona). Dopo aver brevemente definito tale figura giuridica, anche nei suoi profili di differenziazione rispetto alla *perduellio*, il relatore ha esposto la linea della sua ricerca. Si è interrogato, pertanto, sulla possibilità di configurare tale illecito – alla luce dell’odierna distinzione – come ‘reato proprio’ o ‘comune’, così come sulla potenzialità di ricostruire il profilo tecnico di un *crimen* che ha subito l’inevitabile influenza derivante dall’emanazione della *lex Iulia de maiestate*; quest’ultima, infatti, ha fatto sì che la *proditio* venisse annoverata quale *species* del più

ampio *genus* del *crimen maiestatis*. Partendo da alcuni estratti del Digesto, dove sono riportati i commenti dei giuristi alla *lex Iulia* – nello specifico, D. 48.4.4 pr. (Scaev. 4 reg.) (imboscata contro l'esercito); D. 48.4.10 pr. (Hermog. 6 *iuris epit.*) (passaggio al nemico di provincia o fortezza); D. 48.4.1.1 (Ulp. 7 *de off. procons.*) (trasmissione di informazioni al nemico); D. 48.4.3 pr. (Marcian. 14 *inst.*) (*hostem concitare* e *civem hosti tradere*) – si sono poi poste all'attenzione dell'uditorio alcune fonti letterarie (Liv. 24.45.1-3; Quint. *inst. orat.* 7.1.30-31), al fine di dimostrare come la *proditio* fosse un *crimen* non necessariamente integrabile da un soggetto qualificato e che presupponesse, per il suo perfezionamento, un accordo tra il *proditor* e il nemico, volto ad instaurare una stretta collaborazione tra le parti, per procurare ad entrambi un vantaggio personale.

La sessione di venerdì si è conclusa con il contributo di Charlotte Chevalier (Università di Padova) su un altro tema di parte generale: il tentativo. La relatrice ha evidenziato come una concezione astratta di tale figura non possa trovare applicazione nel diritto penale romano e ciò sebbene i Romani ne avessero forse intuito il concetto. L'esistenza, infatti, di varie fonti in cui determinati atti idonei a delineare l'illecito sul piano sostanziale sono equiparati alla fattispecie che sarebbe stata integrata e, per tale motivo, puniti con una pena identica, pone due questioni di fondo: in primo luogo, se la sanzione di condotte comunque incomplete possa sottendere una qualche volontà di reprimere un fatto criminoso in quanto tentato; in secondo luogo, se la circostanza che tali illeciti fossero riconosciuti quali reati consumati costituisca indice del fatto che la mentalità romana non sia giunta a concepire come l'*iter criminis* potesse essere frammentato. In conclusione, per la dottoressa il diritto romano classico si sarebbe fermato solamente a distinguere tra mero proposito criminoso e fattispecie consumata; tuttavia, da alcune fonti trapelerebbe una vera e propria riflessione sulla fase intermedia dell'*iter criminis*, la quale viene perfezionata da atti idonei a realizzare il crimine e palesanti in modo inequivoco la volontà di commettere un determinato illecito (D. 48.8.1 pr. [Marcian. 14 *inst.*]; D. 48.8.1.3 [Marcian. 14 *inst.*]; D. 48.8.7 [Paul. 1. s. *de publ. iudic.*]; D. 48.9.1 [Marcian. 14 *inst.*]; D. 48.13.12.1 [Marcian. 1. *iudic. publ.*]).

3. La mattinata del sabato è stata completamente dedicata alla presentazione degli *Studi in onore di Carlo Augusto Cannata*, presieduta da Letizia Vacca.

Il primo ad intervenire è stato Johannes Michael Rainer (Universität Salzburg), il quale ha richiamato alla memoria l'importanza della figura di Cannata, come giurista e storico. Nello specifico, ha ricordato le sue opere più importanti, tra cui i *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*, scritti con Antonio Gambaro, per poi concentrarsi sul metodo di studio di Cannata: dogmatico, ma di un dogmatismo 'razionale', in quanto l'interesse principale dello Studioso si è sempre basato sull'indagine dei diversi istituti dell'ordinamento civilistico romano nel loro processo evolutivo. Un connubio, quello tra storia e diritto, che massimizza tutt'ora la sua caratura di romanista 'classico' e di giurista interessato, *in primis*, al diritto civile vigente e, successivamente, alla comparazione giuridica. Il relatore ha poi evidenziato come i diversi saggi che compongono il volume rispecchino la vita stessa, gli incontri, gli affetti umani e, ovviamente, la mente e le ricerche di Carlo Augusto Cannata: il processo civile, la storia del diritto, i molteplici profili del diritto delle obbligazioni, i diritti reali e l'eredità. L'indice stesso degli autori

che hanno collaborato alla realizzazione del volume, per Rainer, consente di intravedere «le varie stazioni materiali e intellettuali di Carlo Augusto»: Cagliari, Torino, la Svizzera, l'ARISTEC, Genova, la SIHDA. Il relatore ha infine concluso il proprio intervento con il gesto che lo Studioso era solito fare alla chiusura dei Convegni dell'ARISTEC, proprio per segnalare la fine degli stessi: strappare i fogli della propria relazione.

Ha preso, poi, la parola Luigi Capogrossi Colognesi, con il ricordo degli anni giovanili in cui conobbe Cannata, a cominciare dal periodo di studi presso l'Istituto di diritto romano a Roma. Colpiva un carattere particolare dell'intelligenza dell'onorato nel confrontarsi con i 'luoghi comuni' o con le tradizioni consolidate della cultura giuridica: il Maestro, infatti, incominciava sempre da un'analisi molto ravvicinata, sottile e mirata ad individuare punti di crisi, piccole crepe in quelle grandi costruzioni ormai assodatesi nel tempo. Ed è proprio da quelle piccole incrinature che partiva tutto un processo di edificazione analitico, volto a far affiorare nuove alternative possibili e nuovi interrogativi all'interno di quei saperi ormai 'chiusi'.

Terminata l'esperienza romana, tuttavia, le loro strade erano destinate a separarsi, per differenti percorsi accademici. «Carlo Augusto Cannata» – ha ricordato con vigore Capogrossi – «era un giurista senza confini, linguistici e intellettuali». Una diversità, la loro, che in ogni caso non impediva la continuità di momenti di incontro, come i convegni della SIHDA o dell'ARISTEC. Di quei proficui luoghi di trasmissione e condivisione del sapere, Capogrossi ricorda un'immagine: l'amicizia tra l'onorato e Mario Talamanca, nata gradualmente, nel corso degli anni, a partire da due intelligenze opposte, discordi, ma allo stesso tempo affini. Il relatore ha poi sottolineato la profonda differenza tra i due Studiosi: mentre Talamanca ha racchiuso in una splendida sintesi tutta la disciplina del diritto romano, Cannata, con la sua 'assenza di confini', è riuscito a creare un percorso scientifico originale, introiettando l'idea che «il diritto, per quanto riguarda i rapporti reali, serve semplicemente a definire delle strutture esistenti in termini economici-sociali, mentre il diritto che riguarda i rapporti obbligatori crea una nuova realtà e non la riflette». Egli, insomma, ha destrutturato completamente l'idea di sistema: questo è l'enorme legato scientifico, la sua eredità di studioso, che deve essere preservata e custodita gelosamente dalle future generazioni. «Il diritto è sempre storia e senza la storia non esiste un diritto, se non una ragioneria miserabile». Un'espressione densa di significati, con la quale Capogrossi ha chiuso il proprio contributo.

La sessione mattutina si è conclusa con la relazione di Antonio Gambaro (Università di Milano), volta a sottolineare i due aspetti che potrebbero stupire un lettore che si appropria al volume. Il primo è l'altissima qualità degli scritti raccolti, la quale unifica la caleidoscopica eterogeneità dei temi trattati e testimonia, attraverso l'impegno profuso dei singoli autori, quell'eredità di affetti lasciata da Cannata nella comunità dei giuristi. Il secondo, collegato in parte al primo, è il fatto che – pur nella vasta varietà delle tematiche indagate – non solo riluce l'ampiezza degli interessi coltivati dallo Studioso, ma ne vengono sviluppate le indicazioni, con il risultato di sottolineare il suo lascito intellettuale e il suo metodo di studio. Proprio su quest'ultimo punto Gambaro ha voluto insistere: nel volume, invero, per il relatore vi sono contributi che partono dalle fonti e cercano di contestualizzare il testo giuridico in un sistema di pensiero retrostante; in tal modo viene recuperata quella metodologia che Cannata aveva sempre difeso e che

aveva ereditato dal suo Maestro, Giovanni Pugliese. Per lo Studioso, infatti, è stato sempre fondamentale mettere in rilievo la logica latente – ma imprescindibile – che teneva coerentemente insieme le idee di cui i *verba* sono l'imperfetto strumento comunicativo. In questo senso Gambaro ha ricordato il metodo di studio e i semi del pensiero dell'intellettuale scomparso: croce e delizia dell'interprete è proprio il dover interfacciarsi con le fonti e veicolare i concetti e la logica giuridica sottostante, un rapporto che si attaglia tutt'oggi a quel metodo di studio che Cannata ha sviluppato dal punto di vista storico.

Garbaro ha concluso la propria riflessione soffermandosi su quei saggi dietro i quali aleggia il dubbio che sia proprio il linguaggio il 'legno storto' dell'umanità: il vero responsabile della distorsione del metodo e della logicità scientifica, nonché della difficoltà nel capire e definire cosa sia il diritto.

4. Il pomeriggio è stato riservato, invece, alla presentazione degli *Scritti scelti di Pietro de Francisci*, il primo di una serie di volumi volta alla riscoperta dell'attività scientifica di questo grande Studioso del XX secolo.

Dopo una breve introduzione da parte dell'organizzatore, la parola è passata a Capogrossi Colognesi. Egli ha incominciato il proprio intervento richiamando alla memoria il contributo di de Francisci, in occasione della celebrazione del bimillenario di Augusto in epoca fascista, sulla fattualità del potere di Ottaviano e sul suo carattere rivoluzionario, legittimatore di un nuovo sistema ordinamentale. Sicuramente il programma di de Francisci era diverso da quello del fascismo ed era l'unico che avesse una tenuta scientifica alternativa a quella che diventò la *lectio* dominante per i successivi quarant'anni, ossia quella riassunta nel *The Roman Revolution* di Syme.

Capogrossi ha poi ricordato il metodo di lavoro del grande Studioso, a partire dall'esempio di *Arcana imperii*. Il relatore ha quindi ripercorso le complesse dinamiche relazionali tra de Francisci ed Edoardo Volterra: un rapporto saldo sul piano della cooperazione scientifica, ma che fu a lungo incrinato dalle scelte politiche di de Francisci, non ultima la pedissequa applicazione delle leggi razziali nella Sapienza e il contestuale divieto accesso alle biblioteche per gli ebrei.

L'iniziativa di ripubblicazione dell'opera di de Francisci sostenuta da Garofalo, ha dunque chiosato Capogrossi, permette di recuperare il lascito scientifico di uno dei grandi Maestri romani e per aver rinverdito il 'problema delle origini', un ambito del diritto romano che nel tempo è stato dimenticato, generando squilibri all'interno della dottrina. La riflessione si è conclusa con un richiamo – attraverso i vari blocchi di cui è composto il volume – ai metodi, alle analisi, ai rapporti, agli incontri e scontri accademici tra gli Studiosi di quel periodo storico.

Dopo un breve intervento di Garofalo su un possibile contatto e un'influenza tra de Francisci e Schmitt, si sono susseguiti gli interventi di Jeroen Chorus (Universiteit Leiden), il quale ha suggerito di analizzare anche la temperie culturale in cui è avvenuta la lezione di Riccobono nel 1939 a Berlino; di Francesca Lamberti (Università degli del Salento), la quale ha voluto ricordare l'opera di Bonfante sulle leggi generali; di Leo Peppe (Università di RomaTre), il quale si è concentrato sulla figura di Orestano e sugli scritti degli anni 1936-1938 in cui era palese il contrasto con de Francisci.

5. I Seminari sono ripresi la domenica mattina, con tre contributi dedicati a temi di parte speciale del diritto criminale romano e un brevissimo intervento sulla parte processuale.

Giovanni Gulina (Università di Firenze) ha sviluppato un'approfondita anatomia del *crimen repetundarum* durante il periodo repubblicano. Il dottore è partito dal contesto storico che ha portato all'emanazione della *lex Acilia* e della *lex Calpurnia de repetundis*, concentrandosi successivamente sulla *quaestio* regolamentata da quest'ultima, nello specifico sulla procedura attraverso cui si celebrava il processo per *repetundae*. Ha analizzato, in secondo luogo, due fonti liviane (Liv. 43.2.1-4 e 8-9; 29.19.5 e 7) al fine di evidenziare come tale *quaestio* si articolasse sulla prestazione del *sacramentum* da parte di cittadini romani, in veste di patroni necessari per i provinciali estorti. Un dato che si evince peraltro dal testo della *lex Acilia* stessa, dove questa figura giuridica viene citata quale momento imprescindibile previsto dalla *lex Calpurnia*; nel *sacramentum*, infatti, nonostante fosse già avvenuta la sua laicizzazione nell'arco temporale oggetto di attenzione (Gai 4.94), era presente la fisiologica attitudine a produrre la deduzione processuale di situazioni che altrimenti sarebbero state irrilevanti per il *ius civile*, motivo per cui tale atto poteva offrire un vantaggio tale da renderlo preferibile alle soluzioni concorrenti per la gestione del processo. Per tale ragione, secondo il relatore, il *sacramentum* – nel periodo storico e nell'ambito considerato – avrebbe avuto la funzione di una *sponsio poenalis*, assumendo quindi un carattere risolutivo. Gulina ha concluso il proprio contributo, evidenziando il dubbio del perché non si è scelto, invece, il procedimento dell'*agere per sponsionem*.

È poi intervenuto Federico Procchi (Università di Pisa), il quale si è concentrato sulle *repetundae* in età imperiale, analizzando in specie la *lex Iulia* e, nello specifico, la pena prevista da tale legge, allo scopo di verificare l'eventualità dell'infissione di una pena capitale. Procchi ha indagato la questione attraverso un esame della vicenda di Mario Prisco (Plin. ep. 2.11.2-3; 6.29.9) e si è concentrato sull'impiego del verbo *admittere* (Plin. ep. 2.11.4); quest'ultimo potrebbe essere reso con diverso significato rispetto alla tradizione, nel senso di una vera e propria ammissione da parte dell'indagato. In ogni caso, per il relatore, il verbo andrebbe letto all'interno dell'intera espressione utilizzata nella fonte (*quantumque admisisset reus, tantum vindicandum*), ossia che per quanto viene ammesso dal reo, per tanto deve esservi un processo: una interpretazione, questa, che ribalterebbe le opinioni dottrinali su tale testo, in cui Plinio riporta una controversia sull'effettivo ruolo della *cognitio senatus* nel caso di specie. Sulla base di questa analisi, si potrebbe ipotizzare la configurazione di una *lex Iulia* nel 59 a.C., nella quale si sarebbero distinti i comportamenti puniti con il *simpulum* da quelli che avrebbero meritato la sanzione capitale, dove questi ultimi – nella prassi della *cognitio senatus* – sarebbero stati intesi come sevizie e, pertanto, perseguiti secondo il dispositivo della legge Giulia. Parallelamente, si farebbe risalire ad una interpretazione del senatoconsulto 'Calvisiano' la separazione processuale prevista per quelle prime condotte dove era, invece, bastevole una rapida *aestimatio*.

Successivamente, ha preso la parola Paola Ziliotto (Università di Udine), la quale ha esposto – in ottica di anticipazione del prossimo Seminario – un dubbio sulle formalità introduttive del processo delle *quaestiones perpetuae*. Nello specifico, partendo dall'a-

nalisi di alcune fonti della *pro Scauro*, Ziliotto ha supposto un'incongruenza circa la data della presentazione dell'accusa nei confronti di Scauro: una contraddittorietà che sarebbe forse risolvibile ipotizzando una data (il 4 luglio) come riferibile alla *nominis delatio*, mentre l'altra (il 6 luglio) collegata all'iscrizione a ruolo della causa.

Ha chiuso la mattinata l'intervento di Isabella Zambotto (Università di Verona), la quale ha proposto, in primo luogo, alcune questioni dibattute circa gli elementi costitutivi del *furtum*, motivo per cui è stato definito 'illecito a geometria variabile'. In particolare, è stato esaminato il problema dell'individuazione della condotta, interrogandosi sulla possibilità di ricomprendere, oltre alla sottrazione della *res*, anche il deterioramento. L'elemento soggettivo è stato trattato alla luce del *furtum rei suae*, ipotesi dalla quale sarebbe possibile interpretare il concetto di dolo specifico in termini di consapevolezza del fatto che la sottrazione o l'uso improprio della *res* fossero diretti al conseguimento di un vantaggio a scapito di chi avesse vantato un diritto sulla cosa altrui. Da qui il collegamento con il bene protetto, da estendersi alla tutela degli interessi del derubato. In secondo luogo, la relatrice ha riflettuto su alcuni profili processuali, quali la legittimazione ad agire e i rimedi esperibili, soprattutto con riguardo ai rapporti tra *actio furti*, *condictio ex causa furtiva*, *actio de dolo malo*, *actio ex lege Aquilia* e la persecuzione dello *stellionatus*, per concentrarsi infine sulle conseguenze derivanti dall'attrazione del *delictum* nell'alveo dei *crimina*.

Il Seminario si è concluso con i saluti di Garofalo, che ha rinnovato gli auspici di una viva partecipazione anche alla ventura edizione dei 'Seminari romanistici'.

Davide Bresolin Zoppelli  
 Università di Verona